

Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento

Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento

Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/2011 – **Benchmark Regulation**

Art. 118-bis del D. Lgs. N. 385 del 1993 – TUB – **Testo Unico Bancario**

1. CONTESTO NORMATIVO

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 (il “Regolamento Benchmark”) che ha introdotto un meccanismo di tutela del sistema finanziario europeo finalizzato ad assicurare un regime regolamentare onnicomprensivo e obbligatorio per gli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, l’art. 28 del Regolamento Benchmark ha stabilito l’obbligo, in capo agli intermediari, di redigere e mantenere solidi piani scritti atti a disciplinare le azioni da intraprendere in caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato negli strumenti e contratti finanziari.

Anche al fine di dare attuazione al Regolamento Benchmark, in data 10 gennaio 2024, è entrato in vigore l’art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB) (D. Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385), introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 207/2023. Il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina, *inter alia*, l’obbligo di pubblicazione sul sito internet degli intermediari dei piani di sostituzione degli indici di riferimento (previsti dall’articolo 28 par. 2 del Regolamento Benchmark) nonché l’obbligo di comunicazione alla clientela degli aggiornamenti dei piani almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile.

Con il presente piano di sostituzione degli Indici di riferimento (di seguito il “Piano”), Allianz Bank intende dare adempimento alle disposizioni normative di cui sopra, in ottica di garantire la continuità operativa dei rapporti bancari e fornire un indice di riferimento alternativo per ogni parametro potenzialmente soggetto a variazione sostanziale e/o cessazione.

Al presente Piano potranno far rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB.

2. PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

2.1. RILEVAZIONE DELL’EVENTO

Il presente Piano intende stabilire le azioni che sono intraprese in caso di:

- **variazione sostanziale** dell’indice di riferimento, ovvero una modifica significativa delle metodologie di rilevazione e determinazione dell’indice ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell’indice (ad esempio, se l’amministratore dell’indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell’interesse sottostante che l’indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale); non viene considerata variazione sostanziale l’eventuale fluttuazione quantitativa del parametro;
- **cessazione**, ovvero il venir meno, permanente, della rilevazione o determinazione dell’indice da parte dell’ente preposto a tale scopo; non viene considerata cessazione l’indisponibilità temporanea del parametro.

2.2. INDIVIDUAZIONE DELL’INDICE ALTERNATIVO

2.2.1. CRITERI GENERALI

Allianz Bank svolge un costante monitoraggio sulla normativa, nazionale ed europea, sul mercato e sull’attività delle controparti di settore per intercettare notizie relative a variazioni sostanziali / cessazioni degli indici, anche in una preliminare fase di c.d. pre-cessazione o pre-variazione, e per adeguarsi in caso di aggiornamenti.

A tal proposito, la Banca ha istituito un gruppo interno al fine di promuovere le suddette valutazioni e comparazioni necessarie alla gestione delle necessarie modifiche contrattuali e procedurali e all'invio delle comunicazioni alla clientela.

L'individuazione dell'indice alternativo richiede la valutazione di diversi fattori che attengono alle caratteristiche di ciascun indice, nonché dei prodotti e della tipologia della clientela. A tal proposito, ove possibile, la scelta dell'alternativa è effettuata verificandone la conformità con le caratteristiche degli strumenti esistenti e riflettendo la struttura, le particolarità oggettive e la diffusione sul mercato dell'indice di riferimento originario, considerandone la valuta, l'area geografica e la correlazione con altri indici assimilabili, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la Banca.

La valutazione dell'indice alternativo tiene inoltre conto di:

- raccomandazioni pubblicate da Working Groups istituzionali predisposti per l'identificazione degli indici alternativi, dall'amministratore dell'indice o dalla Banca Centrale di riferimento;
- conformità con i requisiti dettati dal Regolamento Benchmark;
- provvedimenti normativi e delle autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati;
- eventuali prassi di mercato.

In caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca, nei casi previsti dalla normativa applicabile, informerà la clientela interessata in merito alle variazioni del parametro di riferimento intervenute e continuerà ad applicare il medesimo parametro di riferimento come risultante dalle modifiche.

2.2.2. MAPPATURA INDICI ALTERNATIVI

La definizione degli indici alternativi nell'ambito dei prodotti / servizi impattati è riportata di seguito.

Qualora le Autorità europee o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà l'indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, nella tabella di seguito si riportano gli indici sostitutivi che verranno utilizzati dalla Banca.

In tale ultimo caso, la Banca si riserva la possibilità di applicare, anche sulla base delle indicazioni di mercato e delle Autorità, un fattore di spread adjustment, volto a garantire la

coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimento del valore nel rapporto tra le parti.

Indice	Servizio / prodotto	Definizione indice sostitutivo	Ulteriori condizioni
EURIBOR 1M / 3M / 6M	- Conto Corrente - Affidamento in Conto Corrente - Finanziamento	EFTERM – <i>Euro Forward Looking Term Rate</i> - a parità di maturity 1M / 3M / 6M	Soggetto, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, all' applicazione di uno spread adjustment .
Tasso BCE (<i>Deposit Facility Rate; Main Refinancing Rate</i>)		Allianz Bank si atterrà alle indicazioni o raccomandazioni fornite dall'Autorità Competente in relazione alle modalità di sostituzione di tali tassi.	
EURIRS			
€STR			
SOFR	Conto Corrente Valutario (USD)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta degli Stati Uniti d'America – Dollaro Statunitense	Soggetto, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, all' applicazione di uno spread adjustment .
TONA	Conto Corrente Valutario (YEN)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Giappone – Yen	Soggetto, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, all' applicazione di uno spread adjustment .
SONIA	Conto Corrente Valutario (GBP)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Regno Unito – Sterlina	Soggetto, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, all' applicazione di uno spread adjustment .
SARON	Conto Corrente Valutario (CHF)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta della Svizzera – Franco Svizzero	Soggetto, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, all' applicazione di uno spread adjustment .

2.3. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

In conformità con il comma 3 dell'art. 118-bis del TUB, in caso di modifica sostanziale e/o cessazione di un indice di riferimento, la Banca attiva il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento. In particolare, entro trenta giorni dall'evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, la Banca comunica alla clientela interessata le modifiche al parametro (in caso di variazione sostanziale) o il parametro di riferimento sostitutivo individuato ai sensi dei paragrafi precedenti.

3. ESECUZIONE E MODIFICHE AL PIANO

Il presente Piano viene attuato ed aggiornato secondo un procedimento interno della Banca. In caso di aggiornamento, il Piano viene pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito di Allianz Bank e ne viene data informativa alla clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB.